



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

Provincia di Lucca

Via Roma n°12

55039 Sillano (LU)

Tel. : 0583.615066 – Fax : 0583.615162

Regolamento per la disciplina delle energie rinnovabili nel Comune di Sillano Giuncugnano

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ³... in data 10 febbraio 2017

Indice

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Le fonti rinnovabili nel piano strutturale di Sillano Giuncugnano

Art. 3 Impianti ammessi e lessico tecnico

Art. 4 Limiti dimensionali

Art. 5 Procedura

Art. 6 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli nei tetti di copertura

Art. 7 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli a terra

Art. 8 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli su strutture pertinenziali minori

Art. 9 Specifiche in merito ai centri storici

Art. 10 Specifiche in merito alle aree a tutela paesaggistica e alle aree di pertinenza

Art. 11 Specifiche in merito agli impianti eolici

Art. 1 Principi generali

1 Il presente regolamento norma, nel territorio del Comune di Sillano Giuncugnano, l'installazione di impianti per la produzione di energia attraverso le seguenti fonti rinnovabili non fossili; ovvero e più precisamente: pannelli per solare termico, pannelli fotovoltaici ed impianti eolici.

2 Le continue novità tecnologiche che gravano su tale impiantistica unitamente alla crescente domanda d'impiego di energia auto-prodotta da parte dei cittadini hanno reso necessario dettare la presente disciplina da intendersi come specificatamente mirata alla tutela dei caratteri paesaggistici del territorio comunale che, come noto, risultano, in relazione alle visuali panoramiche, estremamente sensibili all'introduzione di qualsiasi corpo ad esso storicamente estraneo.

Art. 2 Le fonti rinnovabili nel piano strutturale di Sillano Giuncugnano

1 Il presente Regolamento svolge una importante funzione di collegamento ponte tra la fase di adozione del Piano Strutturale Intercomunale (di seguito denominato PSI) che apre ed indirizza verso le installazioni di cui all'art. 1, (conformemente al principio dello sviluppo sostenibile promosso dalla LR 65/2014), ed il futuro Piano Operativo che andrà a regolare le modalità attuative con specifiche puntuali, per ogni toponimo.

Art. 3 Impianti ammessi e lessico tecnico .

-1)- In tutto il territorio del Comune di Sillano Giuncugnano è ammessa l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 con modalità istruttorie differenti per ognuno degli ambiti di territorio che seguono:

- a) **centri storici:** s'intendono le parti del territorio comunale di Sillano Giuncugnano interessate da agglomerati urbani che rivestono nel loro insieme carattere di particolare pregio ambientale
- b) **aree artigianali :** sono le parti del territorio interessate da insediamenti inerenti le attività industriali, artigianali e zootecnica quali magazzini, depositi, capannoni, fabbricati per esposizione e uffici e tutto quanto concerne il processo produttivo.
- c) **aree agricole:** s'intendono le aree esterne ai tessuti urbani , definite come "*aree a prevalente o esclusiva destinazione agricola*";
- d) **aree a tutela paesaggistica:** sono gli ambiti urbani e extraurbani su cui grava il vincolo ex L. 1497/39;
- e) **aree SIC-SIR:** sono i siti d'interesse comunitario identificati dal PSI;

-2)- Si specificano inoltre le seguenti definizioni tecniche:

- a) **falda principale:** trattasi della falda di copertura del fabbricato maggiormente evidente nella percezione complessiva del sito medesimo;
- b) **copertura secondaria:** trattasi di coperture di volumi secondari aggregati al corpo di fabbrica o strutture pertinenziali a questo contigue;
- c) **veduta di transito:** trattasi del punto di percorrenza carrabile (ubicato in strade provinciali, comunali, vicinali, poderali) da cui è visualizzabile il sito in cui sono posizionati gli impianti;
- d) **azione di mitigazione:** qualsiasi intervento relativo ad attenuare la percezione visiva degli impianti;
- e) **cortina funzionale:** barriera visiva che, pur coprendo gli impianti alla percezione, ne consente il pieno funzionamento;
- f) **superficie radiante:** superficie complessiva tappezzata di pannelli fotovoltaici o solari termici.

Art. 4 Limiti dimensionali

1 In questa fase provvisoria governata dal presente Regolamento sono ammissibili esclusivamente impianti commisurati ai seguenti parametri:

- a) **solare termico** massimo 100 mq di superficie radiante;
- b) **pannelli fotovoltaici** massimo 20 kw;
- c) **eolico** massimo 60 kw.

2 In questa fase transitoria, gli impianti dovranno rientrare nei parametri di cui sopra (i parametri sono dedotti dalla normativa nazionale e regionale).

3 Qualsiasi impianto promosso ad un parametro maggiore potrà essere eventualmente autorizzato solo dopo l'approvazione del Piano Operativo e conformemente alle procedure previste (valutazione impatto ambientale, autorizzazione unica, etc.): da detta prescrizione sono esclusi gli impianti installati al servizio di Enti pubblici, comunque approvati tramite atti degli organi competenti.

Art. 5 Procedura

1 Al fine di installare gli impianti di cui all'art. 1 il richiedente ne fa esplicita richiesta all'UT inoltrando domanda scritta e firmata dalla proprietà richiedente.

L'UT contatterà il richiedente per: comunicare direttamente l'occorrente per la successiva procedura o concordare un sopralluogo tecnico sul posto.

2 Qualora fosse necessario l'UT potrà stabilire ulteriori condizioni sulle modalità di realizzazione, quali:

- a) ubicazioni alternative dell'impianto;
- b) possibili azioni di mitigazione;
- c) cortine funzionali auspicabili.

3 In questa fase di consulenza preliminare dell'UT non è dovuto alcun atto o elaborato firmato da tecnico professionista.

4 Successivamente alla fase propedeutica di cui sopra, l'interessato, in funzione del tipo di impianto e della localizzazione del sito, procede alla presentazione di dichiarazione di inizio attività (SCIA) o semplice comunicazione a firma del dichiarante.

Art. 6 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli nei tetti dicopertura

Si riportano alcune indicazioni mirate alla disposizione dei pannelli sulle coperture:

- a) il posizionamento dei pannelli dovrà essere equidistante ai bordi della falda e, nel caso su questa insista una parete verticale in appoggio (muro in comunione, abbaino, terrazza a tasca, etc.), qualora le condizioni di irraggiamento lo rendano possibile, i pannelli si dovranno accostare a tale innesto murario;
- c) pur se preferibile un unico agglomerato di pannelli è ammissibile prevedere, nel caso di limitate superfici di copertura, anche due o più agglomerati di pannelli di più piccole dimensioni (sulla falda principale, sulle secondarie, sulle strutture pertinenziali, a terra, etc.).

Art. 7 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli a terra

1 I pannelli a terra devono essere collocati nell'area di pertinenza del fabbricato e preferibilmente il più vicino possibile ad uno dei volumi presenti.

2 La distribuzione a terra dei pannelli dovrà avvenire:

- a) nel caso di **distribuzione piana** creando un dislivello massimo di 30 cm tra suolo ed il piano impianti, con struttura di sostegno dimensionata al carico dei pannelli ed ai carichi accidentali; la struttura di fondazione dovrà essere in piccoli plinti corrispondenti agli appoggi a terra; nel caso sia necessario collocare elementi tecnologici di corredo, si potranno creare misurate piastre cementizie;
- b) nel caso di **distribuzione inclinata** l'altezza massima del piano impianti non dovrà superare i 130 cm;
- c) lievi deroghe a suddetti limiti di 30 cm e 130 cm sono ammesse a condizione di prevedere opportune azioni di mitigazione.

3 Sia le strutture piane che quelle inclinate dovranno prevedere una cortina funzionale al loro intorno di arbusti vegetativi e di fusti alberati tali da non interferire con la pennellatura radiante (coni d'ombra, orientamenti, etc.).

Art.8 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli su strutture pertinenziali minori

1 Il piano strutturale potrà regolamentare la distribuzione dei pannelli solari termici o fotovoltaici al di sopra di strutture provvisorie in legno o metallo previste per il ricovero di automezzi.

2 In tal caso, i pannelli costituiranno gli elementi di copertura di tali strutture.

Art. 9 Specifiche in merito ai centri storici

1 Fino all'approvazione del RA, per quanto ubicato nei **centri storici** di Sillano Giuncugnano Giuncugnano:

- a) l'allestimento dovrà tenere conto di tutte le vedute di transito che insistono sul sito in oggetto, articolando su queste le opportune azioni di mitigazione;
- b) in caso di edifici plurifamiliari l'allestimento deve essere concordato tra le diverse proprietà e deve dare adito ad un unico impianto;
- c) gli impianti non dovranno comunque mai essere visibili dalle strade interne al centro storico;
- d) in merito agli impianti eolici nei centri storici, come specificato all'art. 11, sono ammissibili esclusivamente installazioni di impianti di tipo "microeolico" ancorati alle coperture;
- e) in caso di impianti a pannelli posizionati su coperture, i pannelli devono essere complanari alla copertura stessa, senza dare origine a sbalzi incongrui di quote e/o di inclinazioni;
- f) eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi.

Art. 10 Specifiche in merito alle aree a tutela paesaggistica e alle aree di pertinenza PTC

1 Fino all'approvazione del RA, per quanto ubicato nelle **aree a tutela paesaggistica** (di cui al "Codice dei beni culturali e del paesaggio" D. Lgs. n. 42/2004, già tutelate dalla ex L. n. 1497/39, ora abrogata) e nelle **aree di pertinenza PTC**

- a) per quanto concerne residenze domestiche civili, sono ammessi impianti a pannelli fotovoltaici per una produzione massima di 5 kw e solari termici per un'estensione massima di 21 mq;
- b) per le aziende agricole, fermi restando i limiti di cui all'art. 4, è consentita l'installazione di impianti per una produzione pari al consumo aziendale;
- c) eventuali impianti a terra dovranno essere di tipo rimuovibile;
- d) fermo restando quanto previsto dall'art. 11, gli impianti eolici dovranno essere integrati agli edifici esistenti salvo comprovata dimostrazione di mancata o scarsa efficienza rispetto ad impianti non integrati;
- e) in caso di impianti a pannelli posizionati su coperture, i pannelli devono essere complanari alla copertura stessa, senza dare origine a sbalzi incongrui di quote e/o di inclinazioni;
- f) eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi.

Art. 11 Specifiche in merito agli impianti eolici

1 Nel caso di supporto verticale ancorato a terra, fino all'approvazione del RA saranno ammissibili esclusivamente impianti eolici costituiti da un solo elemento di supporto e comunque ubicati nelle aree esterne ai centri storici

2 Il sostegno dovrà essere ubicato più vicino possibile a corpi di fabbrica esistenti o, se lontano da questi, integrato a masse boschive.

3 Fino al RA all'interno dei centri storici potranno essere ammissibili impianti eolici ancorati alla copertura (micro-eolico).

4 Si precisa che per le zone limitrofe alle aree SIC - SIR, l'installazione di impianti eolici è soggetta a valutazione di incidenza.